



**INIZIATIVE ED ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, NELLE SCUOLE E TRA I GIOVANI LAVORATORI**

cellulare: 349-5724637 | e-mail: cescofrare@reteagenziesicurezza.it | sito web: www.sicurscuolaveneto.it/retetreviso

**INDICAZIONI PER L'IMPIEGO DEI PACCHETTI PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI
STUDENTI EQUIPARATI A LAVORATORI, IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 37 DEL D.Lgs. 81/08 E IN
APPLICAZIONE DELL'ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE DEL 21/12/2011**

La *Rete di scuole per la sicurezza*, nell'ambito della propria collaborazione con il Tavolo tecnico provinciale sulla salute e sicurezza sul lavoro, ottenuto l'avallo generale del Comitato Provinciale di Coordinamento degli Organi di vigilanza (sedute del 10/3/2016 e del 27/10/2016), con la condivisione del Co.Co.Pro. INAIL e in piena sintonia con l'azione di coordinamento espletata dall'Ufficio VI, Ambito Territoriale di Treviso, per supportare l'attività di formazione specifica degli studenti equiparati a lavoratori, con particolare riferimento alle iniziative di alternanza scuola-lavoro programmate dagli Istituti scolastici secondari di II° grado, propone i seguenti materiali:

- **10 pacchetti formativi completi** (di cui 2 organizzati su due livelli, base e approfondito) per la formazione specifica degli studenti equiparati a lavoratori, su tematiche considerate tipiche dei diversi contesti laboratoriali degli istituti scolastici secondari di II° grado e trasversali ai contesti lavorativi in cui gli studenti effettueranno le attività di alternanza scuola-lavoro
- **modelli di attestato formazione generale e specifica** degli studenti, proposto dall'USRV e adottato dalla Rete (allegati ai pacchetti)
- **linee interpretative dell'Accordo Stato-Regioni sulla formazione** del 21/12/2011, definite dal *Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole* – SiRVeSS nel settembre del 2014 (allegato 1), che comprendono anche le indicazioni per il comparto Scuola relative ai requisiti dei formatori ai sensi del Decreto Interministeriale del 6/3/2013 – *Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro*
- **linee guida SiRVeSS** aggiornate al settembre 2014 (allegato 2), per la progettazione e gestione degli interventi di formazione specifica degli studenti equiparati a lavoratori (solo per gli istituti scolastici secondari di II° grado) e per la predisposizione del relativo materiale didattico

Indicazioni contenutistiche e metodologiche

Il materiale didattico (pacchetti formativi) è stato predisposto ipotizzando che la formazione specifica degli studenti equiparati a lavoratori sia organizzata dal SPP scolastico (RSPP interno e/o ASPP), all'interno del quale il Responsabile SPP assume la funzione di *Responsabile del Progetto Formativo* ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Nei confronti degli SPP scolastici la Rete si impegna ad assicurare azioni di assistenza e tutoraggio, secondo il modello condiviso a livello regionale.

Per quanto riguarda invece gli aspetti gestionali della formazione specifica degli studenti equiparati a lavoratori, i pacchetti sono stati realizzati ipotizzando una distribuzione il più possibile ampia e condivisa dei singoli argomenti ad un congruo numero di docenti-formatori interni all'istituto, esperti ognuno in uno specifico campo, al fine sia di inserire al meglio tale formazione all'interno delle attività curricolari, rendendola per quanto possibile parte integrante dei diversi percorsi disciplinari, sia di evitare l'accentramento dell'intero percorso formativo in capo a poche o addirittura ad un'unica figura (RSPP o ASPP), con il rischio di rendere tale percorso avulso dalla curricolarità.

La scelta degli argomenti (fattori di rischio) da trattare nella formazione specifica non può che partire dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell'istituto (estratti dello stesso DVR possono costituire essi stessi materiale didattico, ad integrazione a quelli proposti nei pacchetti).

Tuttavia, per una più corretta e completa disamina preliminare degli argomenti da inserire nel percorso di formazione specifica degli studenti, sarà necessario tenere presenti anche le possibili, diversificate situazioni lavorative che costituiranno la base dell'esperienza di alternanza scuola-lavoro proposta agli studenti. Ed è questa forse la parte più innovativa del progetto che ha portato alla realizzazione dei pacchetti, condotto con il coinvolgimento dei soggetti rappresentati all'interno del Tavolo tecnico provinciale, con particolare riguardo agli Enti bilaterali e paritetici del territorio provinciale e al Co.Co.Pro. INAIL, e con la supervisione del Comitato Provinciale di Coordinamento.

Tenuto conto di quanto appena detto e in una visione di più ampio respiro, che inquadra la formazione degli studenti anche nell'ottica dei futuri rapporti di lavoro, la Rete suggerisce che gli istituti si attengano ai seguenti contenuti minimi:

ITIS e IPSIA	Licei e altri istituti
<ul style="list-style-type: none"> • rischio chimico (approfondito) • rischio elettrico • rischio da uso di VDT • rischio meccanico, macchine e attrezzature • ambienti di lavoro, microclima e segnaletica di sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> • rischio chimico (base) • rischio elettrico • rischio da uso di VDT • ambienti di lavoro, microclima e segnaletica di sicurezza

Va da sé che, pur rispettando l'impianto generale dei pacchetti e gli obiettivi indicati nelle schede, ogni istituto potrà decidere una particolare curvatura dei loro contenuti, in relazione alle proprie specificità ed esigenze, connesse alle particolarità sia delle attività laboratoriali che di quelle di alternanza scuola-lavoro. Si sottolinea inoltre che né l'elenco dei fattori di rischio riportati nella precedente tabella e neppure l'insieme di tutti i fattori di rischio sviluppati dai 10 pacchetti proposti devono considerarsi esaustivi rispetto al percorso di formazione specifica che ogni istituto è chiamato a progettare e realizzare. Come già detto, infatti, il punto di partenza deve restare il DVR dell'istituto, dai cui contenuti può discendere l'obbligo di trattare anche altri fattori di rischio, qui non contemplati.

E' il caso di ricordare che il monte ore complessivo della formazione specifica degli studenti non dovrà comunque essere inferiore alle 8 ore (la Scuola e la PA appartengono al macro-settore ATECO 8, che corrisponde al rischio medio), mentre si suggerisce di ampliarlo, portandolo alle 12 ore del rischio elevato (anche in relazione al macro-settore di riferimento del profilo professionale in uscita dall'istituto), se non addirittura a cifre ancora più alte.

Con riferimento agli istituti scolastici il cui bacino di riferimento aziendale per la gestione di studenti in alternanza scuola-lavoro coincide o è affine ai vari settori del manifatturiero dell'artigianato e/o della piccola e media impresa industriale, il suggerimento è quello di valutare la possibilità di allargare i contenuti della formazione specifica di modo da inserirvi tutti i fattori di rischio trattati nei 10 pacchetti formativi di seguito indicati.

Il manuale "*Gestione del sistema della sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola*" (edizione INAIL 2013) rappresenta infine un ulteriore supporto all'individuazione delle migliori modalità di trattazione degli argomenti scelti, in quanto fornisce le informazioni necessarie a sostenere il momento formativo e propone uno sviluppo gestionale secondo modalità partecipative ai problemi rilevati, anche da parte degli studenti.

Indicazioni organizzative

Il *Soggetto Organizzatore* della formazione specifica degli studenti, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, è senz'altro il Dirigente Scolastico, che firmerà gli attestati predisposti al termine del percorso, mentre, come già detto, il *Responsabile del Progetto Formativo* viene individuato all'interno del SPP, preferibilmente nella figura del Responsabile SPP.

E' opportuno redigere un vero e proprio *Piano di formazione* degli studenti equiparati a lavoratori, che espliciti gli argomenti (fattori di rischio) da trattare nei vari anni del percorso curricolare di studi, tenendo conto nel contempo dei tempi previsti per l'attuazione delle esperienze di alternanza scuola-lavoro

definite dall'istituto. Il *Piano* definirà anche i tempi minimi di ogni intervento formativo, le discipline e/o i docenti-formatori coinvolti, la collocazione delle attività nel curriculum ovvero nella parte di alternanza scuola-lavoro realizzata all'interno dell'istituto, i criteri e le modalità per la verifica delle conoscenze acquisite, per il recupero degli studenti assenti, per la registrazione delle attività e per la predisposizione degli attestati finali.

Il *Piano* non potrà non prevedere anche la formazione generale degli studenti, che deve essere propedeutica al percorso di formazione specifica e che richiede l'individuazione da parte del *Responsabile del Progetto Formativo* dei docenti-formatori in grado di realizzarla e abilitati a farlo secondo le indicazioni fornite nell'allegato 1.

Per la realizzazione degli attestati finali della formazione degli studenti (generale e specifica), da consegnare agli stessi in originale e da conservare in copia agli atti dell'istituto, si suggerisce di utilizzare i modelli proposti dall'USRV e adottati anche dalla Rete (forniti in allegato ai pacchetti).

Nel caso della formazione specifica si consiglia di stampare attestati il più possibile cumulativi, a conclusione dell'intero percorso di formazione, con l'obiettivo di renderli più facilmente leggibili da parte delle aziende, proponendo, sul retro o su un documento allegato, il dettaglio dei rischi specifici trattati e le ore dedicate ad ognuno di essi in conformità alla tabella che segue.

Di ogni singolo intervento formativo è opportuno siano registrati data e orario, contenuti trattati, nominativi del docente-formatore e degli studenti, attività svolte. A tale registrazione, che può configurarsi come verbale del SPP e che verrà comunque sottoscritta dal *Responsabile del Progetto Formativo*, si dovrà allegare il foglio firma dei partecipanti e del docente-formatore. Per le attività realizzate in classe e in orario curricolare, in alternativa alla conservazione dei fogli firma degli studenti è possibile mantenere agli atti il documento riassuntivo dell'attività svolta, scaricato dal Registro elettronico del docente coinvolto.


Nel documento di registrazione dell'attività potranno essere menzionati anche eventuali soggetti della scuola che hanno collaborato alla gestione della formazione, non in possesso dei requisiti di formatore richiesti dal Decreto Interministeriale del 6/3/2013, ma coinvolti su iniziativa del *Responsabile del Progetto Formativo* per le loro particolari competenze sui temi trattati.

Elenco pacchetti disponibili per la formazione specifica sulla sicurezza

N.	Rischio	Contenuti	Ore	Materiali
1	Rischio chimico	<ul style="list-style-type: none"> • agenti chimici • vie d'assorbimento • simbologia ed etichettatura 	1	In via di ultimazione e disponibili a breve
		<ul style="list-style-type: none"> • agenti chimici • vie d'assorbimento • simbologia ed etichettatura • TLV • Misure di prevenzione • DPI 	4	In via di ultimazione e disponibili a breve
2	Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> • contatto diretto e indiretto • effetti della corrente elettrica sul corpo umano • misure di prevenzione e protezione 	2	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio elettrico 1.pdf • Rischio elettrico 2.pdf
3	Rischi da uso di VDT	<ul style="list-style-type: none"> • rischi da utilizzo continuativo di videoterminali • ergonomia dei posti di lavoro al VDT 	2	<ul style="list-style-type: none"> • Rischi da uso di VDT 1.pdf • Rischi da uso di VDT 2.pdf • Check list VDT 1.pdf • Check list VDT 2.pdf • DLgs 81-08 – Allegato XXXIV.pdf
4	Rischi degli ambienti di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • ambienti di lavoro • microclima (generale) • segnaletica di sicurezza 	2	<ul style="list-style-type: none"> • Rischi da ambienti di lavoro.pdf • Microclima.pdf

				<ul style="list-style-type: none"> • Segnaletica di sicurezza.pdf • Illuminazione.pdf • DLgs 81-08 – Allegato IV.pdf • DLgs 81-08 – Allegati XXIV - XXXII.pdf
5	Rischio meccanico, macchine e attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> • normativa di riferimento • rischi delle principali macchine • schede di sicurezza 	2	<ul style="list-style-type: none"> • UD 1 – Normativa di riferimento rischio macchine.pdf • UD 2 – Rischi di natura meccanica termica e da radiazioni.pdf • UD 3 – Le protezioni attive e passive.pdf • UD 4 – Schede di sicurezza macchine.pdf • 1 – DLgs 81-08 – Allegato V.pdf • 2 – DLgs 81-08 – Allegato VI.pdf • 3 – DLgs 17-10.pdf • 4 – Lavorazioni meccaniche e sicurezza.pdf • 5 – Schede macchine metalmeccanica.pdf • Verifica finale.doc
6	Rischio rumore e vibrazioni	<ul style="list-style-type: none"> • definizioni • aspetti fisiologici e patologici • DPI 	2	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio rumore.pdf • Rischio vibrazioni.pdf • DLgs 81-08 – Allegato XXXV.pdf
7	Rischi da CEM	<ul style="list-style-type: none"> • rischi da campi elettromagnetici • sistemi wi-fi • uso del telefono cellulare 	2	<ul style="list-style-type: none"> • Rischi da CEM 1.pdf • Rischi da CEM 2.pdf • Zyxel Armor Z2 (datasheet).pdf
8	Rischi da lavoro in quota	<ul style="list-style-type: none"> • rischio di caduta dall'alto nello svolgimento delle attività in quota • misure di prevenzione • DPI 	3,5	<ul style="list-style-type: none"> • Lavori in quota 1.pdf • Sistemi anticaduta (linee guida ISPESL).pdf • Io non ci casco (ULSS 15).pdf • Verifica finale (lavori in quota).doc • Verifica finale (scale portatili).doc
9	Rischi da MMC	<ul style="list-style-type: none"> • rischi da movimentazione manuale dei carichi • tecniche di movimentazione corretta 	1	<ul style="list-style-type: none"> • Rischi da MMC 1.pdf • Verifica finale.doc
10	Rischio biologico	<ul style="list-style-type: none"> • agenti biologici • forme di trasmissione del contagio • norme generali di igiene 	2	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio biologico (corso base) 1.pdf • Rischio biologico (corso base) 2.pdf • Verifica finale (corso base).doc
		<ul style="list-style-type: none"> • agenti biologici • infezioni, intossicazioni e tossinfezioni 	4	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio biologico (corso approfondito) 1.pdf • Rischio biologico (corso

		<ul style="list-style-type: none">• malattie trasmissibili• organizzazione del lavoro• vaccinazioni e tutele		<p>approfondito) 1a.pdf</p> <ul style="list-style-type: none">• Rischio biologico (corso approfondito) 1b.pdf• Rischio biologico (corso approfondito) 1c.pdf• Verifica finale (corso approfondito).doc
--	--	--	--	--



SiRVeSS

Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole

ALLEGATO 1

LINEE INTERPRETATIVE SiRVeSS SULL'ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE

[Omissis]

STUDENTI EQUIPARATI A LAVORATORI

L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 ricorda espressamente che *sono equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione*. Tale affermazione, che risale ancora al D.Lgs. 626/94, è stata ripresa anche dal DM 382/98, il quale puntualizzava che l'equiparazione degli allievi a lavoratori sussiste:

- in relazione alla frequenza ed all'uso di laboratori appositamente attrezzati
- nel momento in cui gli allievi operano nei laboratori e utilizzano effettivamente le attrezzature in essi contenute, ovvero quando impiegati in situazione didattica che comporti l'esposizione a rischio fisico, chimico, biologico se considerata nel documento della valutazione
- se i programmi o le attività d'insegnamento (stabiliti anche a livello di singolo istituto e inseriti quindi nel POF) prevedono esplicitamente la frequenza e l'uso dei suddetti laboratori.

Alla luce di queste indicazioni, sono equiparati a lavoratori gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado - impiegati effettivamente in laboratori nell'uso di sostanze e attrezzature di lavoro

oppure

- quando sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico (se considerato nel DVR) anche in aula attrezzata

oppure

- quando usano VDT (solo se attività curricolare svolta in aula di informatica).

Ai fini dell'obbligo di formazione, ragioni di ordine pratico inducono a rivolgere prioritariamente l'attenzione sugli studenti degli istituti secondari di II° grado, in particolare quelli ad indirizzo tecnico-professionale, dove le attività di laboratorio sono più consistenti.

Rimane comunque indispensabile dare seguito anche formale agli obblighi derivanti dall'equiparazione, ed avvalersi dell'adempimento per portare a regime percorsi formativi sulla salute e sicurezza sul lavoro, come peraltro previsto dalla Legge 98/2013 – *Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro* – che, all'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. inserisce il seguente comma 5bis: [...] *Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.*

Il modulo di formazione generale (di 4 ore) proposto dal SiRVeSS risulta adeguato per tutti gli istituti scolastici. In alternativa la formazione generale potrebbe essere gestita con la modalità di e-learning, con il vantaggio di omogeneizzare la proposta a livello territoriale. Per il modulo di formazione generale, sono in atto esperienze pilota di collaborazione tra istituti scolastici ad indirizzo tecnico-professionale e gli Enti Bilaterali, i Comitati Paritetici e gli Organismi Paritetici di riferimento a livello provinciale per la

Versione 1.0 - 27/10/2016

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei settori Artigianato, Industria, Edilizia, Commercio e Agricoltura, che, cogliendo l'opportunità dell'obbligo formativo degli studenti, intendono creare un collegamento virtuoso tra istituti scolastici e mondo del lavoro, rendere più efficaci gli interventi formativi e dare valore aggiunto alla certificazione finale, che costituisce un credito permanente.

Per quanto attiene alla formazione specifica degli studenti equiparati a lavoratori, viene richiesta l'attestazione di un percorso formativo di ulteriori 8 ore, con contenuti specifici relativi ai rischi e alle procedure di sicurezza dei laboratori e avendo come riferimento il DVR. Questi interventi formativi possono essere assicurati dai docenti che operano nei laboratori, generalmente in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6/3/2013 e comunque individuati come "preposti" e quindi a loro volta specificatamente formati.

Alla formazione potrebbe partecipare anche lo stesso RSPP o ASPP, attraverso strategie di coinvolgimento degli studenti nella gestione della sicurezza dell'istituto: il SPP potrebbe commissionare agli allievi la costruzione di schede funzionali alla valutazione dei rischi, o di moduli di registrazione di incidenti e infortuni, interviste a lavoratori della scuola per conoscere la percezione dei propri rischi, la predisposizione di uno strumento informativo per le classi prime sulle procedure di sicurezza dell'istituto, la collaborazione alla stesura del piano di evacuazione, la valutazione dei rischi connessi alle attività di laboratorio.

La formazione potrebbe essere tradotta in percorsi curriculari anche pluriennali, in cui le 4 ore di formazione generale potrebbero trovare collocazione il primo anno già in fase di accoglienza, mentre i moduli di formazione specifica dovrebbero essere realizzati in funzione della frequenza dei laboratori.

In tutti i casi le competenze acquisite dovrebbero essere valutate, certificate e considerate all'atto dell'acquisizione dei titoli di studio, nonché costituire credito formativo in una prospettiva lavorativa.

La frequenza di stage o l'inserimento in esperienze di alternanza scuola-lavoro da parte degli studenti comporta ulteriori obblighi riferiti alla formazione specifica, alla cui realizzazione devono concorrere tanto la scuola quanto l'azienda ospitante, mentre è ormai prassi per le aziende richiedere, prima che abbia inizio lo stage, che la scuola ottemperi all'obbligo della formazione generale degli studenti.

APPLICAZIONE DEL D.I. 6/3/2013 ALL'AMBITO SCOLASTICO

Di seguito si riporta l'interpretazione del Decreto Interministeriale del 6/3/2013 sui criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, nella sua applicazione all'ambito scolastico. Le indicazioni raccolte in questo documento, valide per le scuole di ogni ordine e grado, possono essere utili al Dirigente Scolastico e/o al *Responsabile del progetto formativo* (di cui all'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) all'atto della progettazione e organizzazione della formazione del personale del proprio istituto e degli eventuali studenti equiparati a lavoratori ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.


Possono svolgere attività di docenza in corsi di formazione generale e in corsi o interventi di formazione o aggiornamento specifici ai sensi dell'accordo Stato-Regioni sulla formazione del 21/12/2011, **insegnanti di ruolo** (ovvero in possesso di abilitazione all'insegnamento):

- a) che svolgono il ruolo di Responsabili SPP con almeno 6 mesi di nomina, anche se designati presso scuola diversa da quella sede della docenza (in base al criterio n. 6 del DI)
- b) che svolgono il ruolo di Addetti SPP con almeno 12 mesi di nomina, anche se designati presso scuola diversa da quella sede della docenza (in base al criterio n. 6 del DI)
- c) che svolgono il ruolo di RLS con almeno 3 anni di nomina o elezione formale e in regola con la formazione e gli aggiornamenti obbligatori per il suo ruolo (in base al criterio n. 5 del DI)
- d) in possesso di laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ad es. Chimica, Fisica, Scienze, Biologia, Diritto, discipline tecniche, ecc.(in base al criterio n. 2 del DI)

Il personale scolastico che non possiede l'abilitazione all'insegnamento (insegnanti non di ruolo e personale ATA) può svolgere l'attività di docenza in oggetto solo ad almeno una delle seguenti condizioni supplementari alle precedenti:

- a) se ha seguito e superato un corso per formatori di almeno 24 ore
- b) se può autocertificare di aver fatto almeno 32 ore di docenza negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- c) se può autocertificare di aver fatto almeno 40 ore di docenza negli ultimi 3 anni in qualunque materia

Il ruolo di incaricato di PS o di addetto antincendio non costituisce condizione sufficiente per svolgere l'attività di docenza in oggetto.



SiRVeSS

Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI STUDENTI EQUIPARATI

ALLEGATO 2

Premessa

L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 stabilisce i contenuti di massima della cosiddetta formazione specifica dei lavoratori:

- rischi riferiti alle mansioni, possibili danni e conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto d'appartenenza dell'azienda (comma 1, lettera b)
- rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al 1° (comma 3)

L'accordo Stato-Regioni sulla formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 (in vigore dal 26/1/2012) integra nel seguente modo le scarse indicazioni del D.Lgs. 81/08 sulla formazione specifica dei lavoratori:

Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al 1° costituiscono oggetto della formazione.

Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28.

Contenuti:

- *Rischi infortuni*
- *Meccanici generali*
- *Elettrici generali*
- *Macchine*
- *Attrezzature*
- *Cadute dall'alto*
- *Rischi da esplosione*
- *Rischi chimici*
- *Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri*
- *Etichettatura*
- *Rischi cancerogeni*
- *Rischi biologici*
- *Rischi fisici*
- *Rumore*
- *Vibrazione*
- *Radiazioni*
- *Microclima e illuminazione*

- Videoterminali
- DPI Organizzazione del lavoro
- Ambienti di lavoro
- Stress lavoro-correlato
- Movimentazione manuale carichi
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto)
- Segnaletica
- Emergenze
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
- Procedure esodo e incendi
- Procedure organizzative per il primo soccorso
- Incidenti e infortuni mancati
- Altri Rischi

L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 ricorda espressamente che sono equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

In sintesi, quindi, sono equiparati a lavoratori gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado:

- impiegati effettivamente in laboratori nell'uso di sostanze e attrezzature di lavoro oppure
- quando sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico (se considerato nel DVR) oppure
- quando usano VDT (solo se attività curricolare svolta in aula di informatica)

mentre non lo sono gli allievi:

- di ogni età durante le attività in palestra (sebbene coperti da assicurazione INAIL)
- pur presenti in laboratorio, se il docente esegue personalmente solo esercitazioni dimostrative
- della scuola del 1° ciclo d'istruzione occupati in attività creative all'interno di apposite aule attrezzate a questo scopo

(vedi manuale *Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola*, versione INAIL 2013, pag. 28-30).

Il documento relativo all'applicazione dell'accordo Stato-Regioni sulla formazione nella scuola, prodotto dal SiRVeSS e ratificato in data 5/09/2014 (vedi Introduzione ai pacchetti formativi, nota a pag. 7), stabilendo quali insegnanti vadano considerati come preposti nei confronti dei propri studenti (*coloro che insegnano una materia che prevede l'uso del laboratorio o di un'aula attrezzata ai fini dell'apprendimento di competenze tecnico-pratiche*), introduce di fatto una limitazione importante all'equiparazione degli studenti a lavoratori, circoscrivendo il caso solo agli studenti che frequentano laboratori o aule attrezzate con lo scopo di acquisire competenze tecnico-pratiche, cui attribuire un voto pratico, concorrente alla loro valutazione complessiva e finale.

Rispetto alla formazione specifica degli studenti equiparati a lavoratori, il documento SiRVeSS puntualizza ulteriormente che:

Rimane comunque indispensabile dare seguito anche formale agli obblighi derivanti dall'equiparazione, ed avvalersi dell'adempimento per portare a regime percorsi formativi sulla salute e sicurezza sul lavoro, come peraltro previsto dalla Legge 98/2013 – Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro – che, all'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. inserisce il seguente comma 5bis: [...] Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

E che:

Per quanto attiene alla formazione specifica degli studenti equiparati a lavoratori, viene richiesta l'attestazione di un percorso formativo di ulteriori 8 ore, con contenuti specifici relativi ai rischi e alle procedure di sicurezza dei laboratori e avendo come riferimento il DVR. Questi interventi formativi possono essere assicurati dai docenti che operano nei laboratori, generalmente in possesso dei requisiti previsti dal D.l. 6/3/2013 e comunque individuati come "preposti" e quindi a loro volta specificatamente formati.

Le presenti linee guida riguardano la formazione specifica di singole classi di studenti che, con le limitazioni indicate dal documento SiRVeSS relativo all'applicazione dell'accordo Stato-Regioni sulla formazione nella scuola, sono equiparati a lavoratori e frequentano una scuola del II° ciclo d'istruzione, in particolare un istituto ad indirizzo tecnico o professionale (nel quale l'equiparazione appare più evidente). Considerati sia quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni sulla formazione sia le indicazioni del citato documento SiRVeSS, la formazione specifica degli studenti equiparati, che deve ammontare a non meno di 8 ore, può più convenientemente ed efficacemente essere sviluppata in una serie di interventi di breve durata (1 – 2 ore), distribuiti nel corso degli anni in relazione all'accesso degli studenti ai vari, diversi laboratori previsti dal curriculum del loro indirizzo, fino a raggiungere, se necessario, un monte ore complessivo anche superiore alle 8 ore.

Come richiesto dalla normativa (e sempre più sollecitato dalle aziende), gli studenti impegnati in stage, alternanza scuola-lavoro o percorsi d'apprendistato devono essere preventivamente formati a cura dell'istituto scolastico (vedi manuale *Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola*, versione INAIL 2013, pag. 229-234). E' possibile utilizzare queste stesse linee guida per progettare anche la formazione specifica degli studenti chiamati ad effettuare stage o alternanza scuola-lavoro; vanno tuttavia tenute presenti alcune limitazioni. L'eventuale formazione specifica realizzata preventivamente a cura dell'istituto ha valore solo se la situazione lavorativa in cui verrà inserito il singolo studente impegnato in stage, alternanza scuola-lavoro o percorso di apprendistato è coerente e comunque non dissimile a quella incontrata nei laboratori dell'istituto, per sostanze, materiali, attrezzature, macchine, impianti e procedure di lavoro. Anche in questo caso, comunque, non può essere escluso a priori l'obbligo di integrare tale formazione specifica a cura del datore di lavoro dell'azienda ospitante, cui compete anche l'eventuale addestramento.

Ciò premesso, di seguito vengono fornite le linee generali per la progettazione e la conduzione dell'intervento formativo relativo ad un laboratorio generico, replicabili per ogni laboratorio frequentato dagli studenti durante il loro percorso di studi.

L'accordo Stato-Regioni richiede che vengano individuati tanto il "soggetto organizzatore" quanto il "Responsabile del Progetto Formativo" (RPF) di ogni corso (vedi l'accordo, punto 2). Nel caso della formazione degli studenti, il "soggetto organizzatore" è il Dirigente Scolastico, mentre il RPF è il Responsabile o l'Addetto SPP dell'istituto. A questa figura infatti è demandato il compito di predisporre materialmente il Piano di formazione dell'istituto, anche se non necessariamente ne realizzerà la docenza (D.Lgs. 81/08, art. 33, comma 1, lettera d). I docenti che tengono il corso o singole lezioni al suo interno, invece, sono di seguito individuati come "docenti-formatori" e devono avere i requisiti di cui al D.I. 6/3/2013, che di seguito vengono brevemente riassunti, estrapolandoli dall'Introduzione ai pacchetti formativi (vedi allegato 1, pag. 8).

*Possano svolgere attività di docenza in corsi di formazione generale e in corsi o interventi di formazione o aggiornamento specifici ai sensi dell'accordo Stato-Regioni sulla formazione del 21/12/2011, **insegnanti di ruolo** (ovvero in possesso di abilitazione all'insegnamento):*

- e) che svolgono il ruolo di Responsabili SPP con almeno 6 mesi di nomina, anche se designati presso scuola diversa da quella sede della docenza (in base al criterio n. 6 del DI)*
- f) che svolgono il ruolo di Addetti SPP con almeno 12 mesi di nomina, anche se designati presso scuola diversa da quella sede della docenza (in base al criterio n. 6 del DI)*
- g) che svolgono il ruolo di RLS con almeno 3 anni di nomina o elezione formale e in regola con la formazione e gli aggiornamenti obbligatori per il suo ruolo (in base al criterio n. 5 del DI)*
- h) in possesso di laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ad es. Chimica, Fisica, Scienze, Biologia, Diritto, discipline tecniche, ecc. (in base al criterio n. 2 del DI)*

Il personale scolastico che non possiede l'abilitazione all'insegnamento (insegnanti non di ruolo e personale ATA) può svolgere l'attività di docenza in oggetto solo ad almeno una delle seguenti condizioni supplementari alle precedenti:

- d) se ha seguito e superato un corso per formatori di almeno 24 ore*
- e) se può autocertificare di aver fatto almeno 32 ore di docenza negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

f) *se può autocertificare di aver fatto almeno 40 ore di docenza negli ultimi 3 anni in qualunque materia*

Il ruolo di incaricato di PS o di addetto antincendio non costituisce condizione sufficiente per svolgere l'attività di docenza in oggetto.

Descrizione dell'intervento formativo

La formazione specifica degli studenti deve essere realizzata prima dell'inizio delle attività tecnico-pratiche da svolgere nel laboratorio di riferimento; si suggerisce quindi di effettuarla già all'inizio dell'anno scolastico. E' anche possibile suddividere l'intervento in più parti, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche delle esperienze o esercitazioni realizzate nel corso degli anni all'interno dello stesso laboratorio. Questa scelta può rispondere al contenuto del comma 4, lettera "c", dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (*La formazione deve avvenire in occasione dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi*), anche se rischia di complicare notevolmente la fase della verbalizzazione degli interventi.

I contenuti dell'intervento devono essere coerenti con il DVR dell'istituto (valutazione dei rischi riferita al laboratorio in questione e alle attività che in esso gli studenti sono chiamati a svolgere). Proprio per il contesto di apprendimento assistito in cui si collocano le attività laboratoriali, è altresì indispensabile, laddove le operazioni manuali possono assumere un elevato indice di pericolosità, abbinare all'intervento formativo anche un adeguato addestramento (vedi D.Lgs. 81/08, art. 2), in coerenza con il dettato normativo (D.Lgs. 81/08, art. 37, commi 4 e 5) e in considerazione degli obblighi in capo agli insegnanti di laboratorio, nel loro ruolo di preposti nei confronti dei propri studenti.

Ferma restando la centralità del DVR nella scelta dei contenuti da trattare durante l'intervento formativo, alcuni argomenti risultano imprescindibili:

- il regolamento di laboratorio
- le procedure (laddove definite) da seguire per la realizzazione delle esperienze o delle esercitazioni
- il richiamo agli obblighi degli studenti equiparati a lavoratori e alle relative sanzioni, anche definite dall'istituto (argomento che dovrebbe essere già stato trattato nella formazione generale, ma qui sviluppabile nel contesto specifico del laboratorio di riferimento)

Si tenga conto che i primi due argomenti scaturiscono proprio dalla valutazione dei rischi e che con questa non possono che essere coerenti.

Sotto il profilo metodologico, il RPF concorderà con il docente-formatore le modalità realizzative dell'intervento, nonché gli eventuali materiali o strumenti da utilizzare. Nel caso in cui l'attività laboratoriale preveda la compresenza, il RPF stabilirà inoltre chi, tra insegnante teorico e insegnante tecnico-pratico, debba effettuare l'intervento, non essendoci una scelta decisamente migliore dell'altra, potendosi anche prefigurare una conduzione a due voci e comunque nel rispetto dei requisiti previsti dal D.I. 6/3/2013 (vedi sopra).

Contenuti puntuali, tempi e modi dell'intervento dovrebbero essere esplicitati in una traccia di riferimento, comune a tutti gli insegnanti che utilizzano lo stesso laboratorio, se necessario suddivisa per anno di corso. La periodica revisione di tale traccia potrebbe essere argomento da trattare in occasione degli interventi d'aggiornamento che gli insegnanti, in qualità di preposti, sono chiamati a seguire per almeno 6 ore ogni 5 anni (vedi anche il pacchetto per la formazione particolare dei preposti).

Valutazione e collegamento con il curriculum

Nel percorso formativo dei lavoratori (e quindi degli studenti equiparati), la verifica d'apprendimento non è prevista obbligatoriamente dall'accordo Stato-Regioni. In questo caso specifico, tuttavia, ragioni didattiche suggeriscono di considerarla e, visto che l'intervento formativo è strettamente connesso alle competenze tecnico-pratiche che gli studenti devono acquisire, di collegarla nel modo più stretto possibile proprio a tali competenze.

Le vie per effettuare tale collegamento sono essenzialmente due:

- l'osservazione dei comportamenti agiti dagli studenti durante le esercitazioni, in relazione alle procedure di lavoro definite per la loro conduzione e, più in generale, alle regole di sicurezza in vigore nel laboratorio
- la valutazione dell'esercitazione stessa e del risultato ottenuto (relazione finale, resoconto scritto, prodotto realizzato, ecc.), in relazione agli elementi della consegna attinenti alla sicurezza (che si suggerisce di inserire sempre)

Nel primo caso un comportamento scorretto può comportare tanto una sanzione disciplinare quanto una riduzione del voto finale relativo all'esercitazione, a seconda dell'attinenza o meno di tale comportamento con le competenze tecnico-pratiche che lo studente è chiamato ad acquisire. Nel secondo caso, invece, un errore tecnico attinente alla sicurezza (quindi su un aspetto coerente con le competenze da acquisire) non può che comportare una riduzione del voto finale relativo all'esercitazione.

In sintesi

Obiettivi ►	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscere le istruzioni sulla realizzazione in sicurezza delle attività di laboratorio, sui comportamenti da tenere e sulle procedure di lavoro da seguire • Conoscere e condividere il regolamento di laboratorio • Conoscere le sanzioni previste in caso di non rispetto delle regole del laboratorio, delle procedure di lavoro e delle norme tecniche relative alla sicurezza
Prerequisiti dei discenti ►	E' preferibile garantirsi che gli studenti abbiano già ricevuto la formazione generale come equiparati a lavoratori
Competenze dei docenti-formatori ►	In generale i docenti-formatori devono possedere i requisiti definiti dal D.I. 6/3/2013 (vedi sopra). Più in dettaglio, possono essere insegnanti della classe (docenti di discipline tecnico-professionali) a loro volta formati (formazione generale e specifica come lavoratori e formazione particolare come preposti)
Coinvolgimento di altre figure ►	Generalmente non previsto, ma, in casi particolari e previa accordi, si può pensare di coinvolgere il Responsabile o di un Addetto SPP dell'istituto
Valutazione ►	La valutazione viene effettuata attraverso l'osservazione dei comportamenti e a partire dall'esito delle esercitazioni, che comprendono al loro interno anche elementi di sicurezza
Strumenti e strutture ►	A scelta del RPF, assieme ai docenti-formatori (o ai rispettivi dipartimenti disciplinari)
Tempi per lo svolgimento ►	A scelta del RPF, assieme ai docenti-formatori (o ai rispettivi dipartimenti disciplinari)
Approfondimenti ►	Non previsti
Materiali di riferimento ►	Non previsti
Verbalizzazione ►	La realizzazione dell'u.d. va documentata nel Registro di classe; in aggiunta l'istituto può predisporre uno specifico <i>Registro della formazione</i> , tenuto sotto la responsabilità del Dirigente Scolastico, in cui annotare tutti gli interventi realizzati nel corso dell'anno scolastico all'interno dell'istituto (formazione dei lavoratori, dei preposti, degli studenti equiparati, ecc.)

Attestazione del percorso

Per l'attestazione dell'intero percorso di 8 ore viene proposto un modello che risponde ai requisiti richiesti dall'accordo Stato-Regioni sulla formazione del 21/12/2011. E' possibile utilizzare lo stesso modello anche per attestare percorsi di più breve durata (singoli interventi formativi, nel caso di passaggio dello studente ad altra scuola o come documentazione richiesta dall'azienda che lo ospita per uno stage, alternanza scuola-lavoro o percorso di apprendistato).

Il SiRVeSS suggerisce che l'attestazione faccia esplicito riferimento non tanto al settore Scuola e P.A., bensì al codice ATECO del macrosettore di riferimento in uscita per gli studenti, al fine di dare maggior valore al percorso di formazione effettuato a scuola, anche in termini di crediti spendibili sul lavoro.

Si suggerisce di tenere copia degli attestati rilasciati agli studenti, anche in formato elettronico, al fine di realizzare un archivio d'istituto delle certificazioni rilasciate.